CAMERA DEI DEPUTATI N. 3653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCHICCHIO SCHELOTTO, ANIASI, CALVANESE, CARRUS, COLOMBINI, NICOLINI, MIGLIASSO, LEVI BALDINI, CODRIGNANI

Presentata il 3 aprile 1986

Modifiche degli articoli 365 e 582 del codice penale in merito ai maltrattamenti in famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dei maltrattamenti in famiglia si fa di giorno in giorno più diffuso e drammatico. Si tratta certo del segno di un malessere più generalizzato, legato alle ansie e alle tensioni collettive che si vivono nella nostra società. La famiglia, troppo spesso, diventa una sorta di terminale al quale arrivano, spesso in forma violenta, le contraddizioni e le frustrazioni che si assorbono e si subiscono nel mondo esterno.

È evidente che è sui soggetti più deboli che tali tensioni vanno a scaricarsi, in particolare sui bambini, che subiscono di fatto l'aggressività degli adulti e i contraccolpi delle insicurezze e delle tensioni accumulate « fuori ».

Il rapporto ISTAT sugli infortuni domestici rivela per il 1984 dati sconcertanti: si sono avuti 415 decessi di minori di anni 14, 14.000 invalidità permanenti, 146.000 invalidità temporanee. Altrettanto allarmanti sono i dati relativi alle casalinghe tra le quali si sono avuti nello stesso anno 2.650 decessi, 74.000 invalidità permanenti, 457.000 invalidità temporanee. Si è osservato che tra questi cosiddetti infortuni domestici si dovrebbero annoverare anche le violenze e i maltrattamenti che vengono denunciati in forme diverse dalla realtà: per perbenismo, per paura, per connivenza.

Accade così che la famiglia si trasformi da tradizionale centro di protezione e di sicurezza, in una sorta di amplificatore dei problemi. Cosicché proprio gli aspetti più rassicuranti del nucleo familiare che lo vorrebbero difeso, chiuso e protetto dalle intrusioni esterne fanno nascere spesso situazioni di omertà e di

« liberi arbìtri » che rendono difficile individuare e perseguire i veri e propri reati che nella famiglia si verificano.

Le difficoltà di individuazione di questi reati non esimono tuttavia dall'impegno di prevenirli e perseguirli.

Le leggi attuali di per sé sembrerebbero adeguate e sufficienti, tuttavia, proprio il diffuso senso di malinteso rispetto dell'autonomia del nucleo familiare, rendono estremamente prudenti coloro che, in un modo o nell'altro, potrebbero intervenire; la difesa della famiglia è un fatto emotivo, ed un'esigenza psicologica legittima. Per chi ha una vita familiare equilibrata e serena è difficile immaginare che i rapporti parentali possano trasformarsi da fonte di rassicurante protezione in causa di conflitti e tensioni.

Così si finisce con l'assumere, sia pure inconsapevolmente, vere e proprie forme di « rimozione » quando si viene a conoscenza, a vario titolo, di abusi e violenze che alcuni mettono in atto all'interno delle proprie famiglie.

La presente proposta di legge non pretende ovviamente di dare risposte improbabilmente definitive ad una situazione di così vasta complessità. Lo scopo di essa è piuttosto quello di promuovere una maggiore sensibilizzazione sull'argomento e di creare l'incentivo per una riflessione collettiva sui possibili rimedi da proporre.

Il primo articolo della proposta riguarda (articolo 365 del codice penale) l'omissione di referto da parte del medico nel caso in cui un minore di anni 14 sia vittima di percosse o lesioni.

Il medico, sia quello cosiddetto di famiglia, sia quello che opera nel pronto-soccorso è, di fatto, un filtro esterno alla famiglia, l'unico estraneo che viene a conoscenza di episodi di violenza sui minori.

Affrontando il problema del referto medico non abbiamo certo l'intento di giudicare o penalizzare l'operatore sanitario. Ci proponiamo piuttosto di attrarre l'attenzione dei medici sull'occasione unica che il loro intervento finisce col costituire.

Riteniamo che si possa e si debba superare quella malintesa e spesso inconsapevole forma di copertura che spinge il medico a non vedere o a non capire le cause vere delle lesioni che è stato chiamato a curare. Per questo, nel caso di omissione di referto, proponiamo, accanto alla già prevista pena pecuniaria, la sospensione dall'esercizio della professione da 6 mesi a un anno.

Il secondo articolo della presente proposta interviene a modificare il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale relativo alle lesioni personali o malattia inferiore ai 20 giorni di diagnosi. In questi casi si propone la procedibilità di ufficio nei confronti dell'ascendente, dei discendenti e degli altri componenti del nucleo familiare di cui al numero uno e all'ultima parte dell'articolo 577.

Il codice considera un'aggravante il reato perpetrato ai danni di un componente della famiglia; riteniamo che tale principio debba essere mantenuto anche se la lesione procura una malattia guaribile in un tempo inferiore ai 20 giorni.

Questo non solo per una coerenza interna al codice, ma per una più civile ed efficace tutela della famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 365 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Se l'omissione o il ritardo riguarda uno dei delitti previsti dagli articoli 519, 521, 571 e 572 del codice penale, commesso nei confronti di persona minore degli anni 14, si applica anche l'interdizione dall'esercizio della professione da sei mesi a un anno.

Queste disposizioni non si appplicano quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».